



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 165 del 27/11/2014**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ALIMENTAZIONE 13 ottobre 2014, n. 114

DDS del 20/01/2014 n. 29 “Applicazione dell’articolo 2 del Reg. (CE) n. 867/2008 della Commissione del 3 settembre 2008 come modificato dal Reg. (UE) n. 1220/2011 della Commissione del 25 novembre 2011 - Riconoscimento ed attribuzione numero alla Organizzazione di Operatori del settore oleicolo Associazione dei Frantoiani di Puglia.” Rettifica.

L’anno 2014 addì 13 del mese di ottobre in Bari, nella sede del Servizio Alimentazione presso l’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Lungomare Nazario Sauro n. 45.

Il dirigente dell’Ufficio Associazionismo Alimentazione Tutela Qualità, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile della Posizione Organizzativa “Associazionismo”, Dr Piergiorgio Laudisa, riferisce quanto segue:

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare l’articolo 103, paragrafo 2 terzo comma, in combinato disposto con l’articolo 4;

VISTO il Regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione del 3 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1220/2011 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 867/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento;

VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F del 22 dicembre 2011 n. 8287 di attuazione del regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione e s.m.i., recante modalità di applicazione del Reg. (CE) 1234/2007 del Consiglio, per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del Settore oleicolo, i loro programmi di attività ed il relativo finanziamento;

VISTA la Circolare AGEA del 31 gennaio 2012, n 1, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 867/2008 e s.m.i., inerente i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo;

VISTE le domande pervenute all’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Alimentazione - Ufficio

Associazione Alimentazione Tutela Qualità, a firma del legale rappresentante delle diverse Organizzazioni di operatori oleicoli, intese ad ottenere il riconoscimento di Organizzazioni di Operatori del settore oleicolo per la tipologia "Organizzazioni dei produttori Olivicoli" (art. 2, punto 2 lettera a) del Reg. (CE) n. 867/2008) e per la tipologia "Altre organizzazioni di operatori" (art. 2, punto 2, lettera c) del Reg. (CE) n. 867/2008), secondo i criteri stabiliti dal Decreto Mi.P.A.A.F del 22 dicembre 2011, n. 8287;

VISTA la richiesta di riconoscimento quale "altra organizzazione di operatori" presentata dall'Associazione Frantoiani di Puglia (A.F.P.) datata 05/02/2013, acquisita agli atti del Servizio Alimentazione con prot. n. 155/1603 del 10/02/2012, ai sensi del Reg. (CE) n. 867/2008 e del Reg. (UE) di esecuzione n. 1220/2011, con la relativa documentazione allegata, prevista dal Decreto Mi.P.A.A.F. 22 dicembre 2011 n. 8287;

VISTA la documentazione allegata alle richieste di riconoscimento presentate dalle diverse Organizzazioni di operatori oleicoli, prevista dal Decreto Mi.P.A.A.F 22 dicembre 2011 n. 8287, tra cui quella dell'Associazione Frantoiani di Puglia (A.F.P.);

VISTE le relazioni relative all'istruttoria espletata dai funzionari incaricati tra cui quella inerente l'Associazione Frantoiani di Puglia (A.F.P.);

VISTE le note del Servizio Alimentazione del 20/3/2012 prot. n. 155/3336 e n. 155/3371 con le quali è stato comunicato all'Associazione Frantoiani di Puglia la mancanza dei requisiti minimi richiesti per il riconoscimento previsti dal su citato Decreto Mi.P.A.A.F. n. 8287/2011;

VISTO il ricorso presentato dall'Associazione Frantoiani di Puglia (A.F.P.) al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Puglia, Sezione di Bari in data 06/06/2012 per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, delle note del Servizio Alimentazione n. 155/3336 del 20/3/2012 e n. 155/3371 del 20/3/2012;

VISTA l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, delle note n. 155/336 del 20/3/2012 e n. 155/371 del 20/3/2012, oltre alla fissazione al 30/5/2013 della data dell'udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso;

VISTA la nota del 17/10/2013, prot. n. 155/3634, con la quale il Servizio Alimentazione ha comunicato all'Associazione Frantoiani di Puglia che nella su citata ordinanza, per mero errore di trascrizione, non sono stati correttamente riportati i numeri di protocollo delle note annullate, indicando i numeri corretti: n. 155/3336, anziché 155/0336 e n. 155/3371, anziché n. 155/0371;

VISTO l'atto stragiudiziale di diffida e messa in mora, per l'esecuzione dell'ordinanza TAR Puglia - Bari, Sez. II n. 541/2012", della Regione Puglia, con il quale si impone di "dare immediata esecuzione alla suindicata ordinanza cautelare r.g. n. 541/2012 del 13/7/2012, mediante il riconoscimento della concludente, ai sensi e per gli effetti dei Reg. (CE) n. 1234/2007 e n. 867/2008, quale organizzazione di operatori che associ(a) operatori del settore oleicolo non facenti parte di un'altra organizzazione di operatori riconosciuta (art. 2, comma 1, lettera c, reg. CE n. 867/2008 e ss.mm.ii.) con la contestuale ammissione al programma di finanziamento comunitario per le attività inerenti al settore oleicolo ed in particolare a quello della produzione dell'olio d'oliva e delle olive da tavola";

VISTA la Determinazione dirigenziale del 29/8/2012 n. 94/ALI, avente per oggetto "Esecuzione Ordinanza del TAR Puglia - Seconda Sezione - n. 00541/2012 - approvazione ripartizione delle risorse assegnate alla Regione Puglia in applicazione del Reg. (CE) n. 867/2008 come modificato dal Reg. (UE)

n. 1220/2011”, con la quale è stata modificata la ripartizione delle risorse da assegnare alle Organizzazioni aventi diritto, al fine di costituire una riserva da destinare all’Associazione Frantoiani di Puglia in ipotesi di esito favorevole del giudizio di merito, trasmettendo a tal fine copia del provvedimento adottato sia al Mi.P.A.A.F. che all’AGEA;

VISTA la determinazione dirigenziale del 14/5/2013, n. 69/ALI, con la quale, al fine di dare esecuzione ad analogo provvedimento giurisdizionale ottenuto da altra Associazione (TAR Puglia - Bari, sez. III, ord. 176/2013), è stata nuovamente modificata la ripartizione delle risorse in esame, anche in tal caso trasmettendo copia della citata determinazione sia al Mi.P.A.A.F. che all’AGEA;

VISTA la sentenza del TAR di Puglia - Bari del 10/7/2013, n. 112, con la quale è stato accolto il ricorso dell’Associazione Frantoiani di Puglia e per l’effetto sono state annullate le su citate note prot. n. 155/336 del 20/3/2012 e n. 155/371 del 20/3/2012;

VISTA la determinazione dirigenziale del 20/01/2014 n. 29 con la quale è stata riconosciuta l’Organizzazione di operatori del settore oleicolo “Associazione Frantoiani di Puglia”;

CONSIDERATO che, per mero errore materiale è stata riportata come data di riconoscimento il 10/07/2013 anziché la data del 30/03/2012;

VISTO il ricorso ex artt. 112 C.P.A con il quale l’associazione AFP per ottemperanza della sentenza n. 1127 del 10.07.2013 della Sezione II del TAR di Puglia - Bari, sentenza passata in giudicato, ha chiesto, tra l’altro, di far decorrere gli effetti del riconoscimento ai sensi dell’articolo 2 del Reg. (CE) n. 867/2008 e del Decreto Mi.P.A.A.F del 22/12/2011 n. 8287 dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento;

VISTA la DDS del 30/3/2012 n. 42/ALI di riconoscimento ed attribuzione numero, alle Organizzazioni di Operatori del settore oleicolo, in applicazione dell’articolo 2 del Reg. (CE) n. 867/2008 della Commissione del 3 settembre 2008, come modificato dal Reg. (UE) n. 1220/2011 della Commissione del 25 novembre 2011;

RITENUTO di dover procedere alla rettifica della determinazione dirigenziale del 20/01/2014 n. 29/ALI stabilendo la data del riconoscimento dell’Organizzazione di operatori del settore oleicolo “Associazione Frantoiani di Puglia” al 30/03/2012;

VISTO il DM 22 dicembre 2011 n. 8287, che prevede, all’articolo 5, che spetta alle Regioni il riconoscimento delle Organizzazione di operatori del settore oleicolo, mentre spetta al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali e ad Agea provvedere all’assegnazione ed all’erogazione delle risorse;

CONSIDERATO che, come previsto dall’articolo 5, del su citato Decreto n. 8287, il Mi.P.A.A.F., sulla base delle informazioni fornite dalle Regioni, in ordine alle attività previste nei programmi, e delle risorse assegnate a ciascuna organizzazione, oltre alle risultanze sulle valutazioni del Comitato, verifica il rispetto dell’articolo 6 del Reg. (CE) n. 867/2008, ed elabora la graduatoria unica nazionale, comunicando ad AGEA, l’approvazione dei programmi di attività e l’importo assegnato a ciascuna organizzazione di operatori;

CONSIDERATO che la Regione ha provveduto ad adottare gli atti di competenza, comunicando altresì al Mi.P.A.A.F. ed all’AGEA anche le variazioni della ripartizione delle somme spettanti alle

Organizzazioni aventi titolo, disposte in esecuzione dei richiamati provvedimenti giurisdizionali;

Per quanto sopra riportato e di propria competenza

#### PROPONE

- di stabilire la data di riconoscimento, ai sensi dell'art. 2 del Reg. (CE) n. 867/2008 e s.m.i. e secondo i criteri stabiliti dal Decreto Mi.P.A.A.F. del 22 dicembre 2011, l'Organizzazione di Operatori del Settore Oleicolo "Associazione Frantoiani di Puglia", per la tipologia "altre organizzazioni di operatori" (art. 2 par.2. lett. c del Regolamento) al 30/03/2012;
- di rettificare la determinazione dirigenziale del 20/01/2014 n. 29 stabilendo la data del riconoscimento dell'Organizzazione di operatori del settore oleicolo "Associazione Frantoiani di Puglia" al 30/03/2012;
- di fare obbligo alla Organizzazione di Operatori "Associazione Frantoiani di Puglia", all'osservanza ed al rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia e a tenere presso la propria sede tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statutari, nonché ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali, eventualmente richiesta.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della PO Associazionismo  
Dr. Piergiorgio Laudisa

Il Dirigente dell'Ufficio  
Dr. Nicola Laricchia

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ALIMENTAZIONE

Vista la normativa comunitaria e nazionale che disciplina le Organizzazioni di Operatori del Settore Oleicolo;

Ritenuto, per le motivazioni riportate in proposta che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

Vista la Legge Regionale n. 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998 che detta le direttive per la separazione dell'attività politica da quella di gestione amministrativa.

#### DETERMINA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di stabilire la data di riconoscimento, ai sensi dell'art. 2 del Reg. (CE) n. 867/2008 e s.m.i. e secondo i criteri stabiliti dal Decreto Mi.P.A.A.F. del 22 dicembre 2011, l'Organizzazione di Operatori del Settore Oleicolo "Associazione Frantoiani di Puglia", per la tipologia "altre organizzazioni di operatori" (art. 2

par.2. lett. c del Regolamento) il 30/03/2012;

- di rettificare la determinazione dirigenziale del 20/01/2014 n. 29, stabilendo la data del riconoscimento dell'Organizzazione di operatori del settore oleicolo "Associazione Frantoiani di Puglia" al 30/03/2012;

- di fare obbligo alla Organizzazione di Operatori "Associazione Frantoiani di Puglia", all'osservanza ed al rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia e a tenere presso la propria sede tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statutari, nonché ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali, eventualmente richiesta;

- di incaricare l'Ufficio Associazionismo, Alimentazione Tutela Qualità di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione sul B.U.R.P., ai sensi della lettera G dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12/4/1993, e di trasmetterne copia all'Organizzazione di operatori interessata, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta obblighi di natura contabile a carico del Bilancio Regionale e non determina oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto, non essendoci adempimenti di competenza del Servizio Ragioneria, non viene trasmesso al predetto Servizio;

- Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente atto è composto di n. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate ed è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti del Servizio Alimentazione. Copia conforme del presente atto sarà inviata al Servizio Segretariato Generale della Giunta Regionale. Copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari ed all'Ufficio proponente, mentre non viene trasmessa all'Area Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria poiché non vi sono adempimenti contabili a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo del Servizio Alimentazione.

Il Dirigente del Servizio Alimentazione

Dott.ssa Rosa Fiore

---